

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
Sezione Terza Civile

Il Giudice Istruttore

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza in data 26.10.2012 nella causa iscritta al n. 21938/11 RG;  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-Lette le comparse d'intervento volontario depositate all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. sopra indicata, rispettivamente, da:

omissis

- lette le eccezioni proposte dalle controparti di inammissibilità dei predetti interventi e le relative domande;

-ritenuto che i predetti interventi e le relative domande siano inammissibili, essendosi i predetti terzi costituiti soltanto all'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. e tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ è ben vero che l'art. 268, 1° comma, c.p.c., dispone che "l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni" ma, ai sensi del 2° comma del citato articolo, "il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio";

§ attraverso tale ultima previsione, introdotta dall'art. 28 Legge n. 353/1990, è stato ribadito, sia pure in termini parzialmente diversi, un principio già affermato dall'originario comma secondo, ossia quello secondo cui il terzo che intervenga in un giudizio già pendente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e non può sottrarsi, quindi, agli effetti delle preclusioni già verificatesi a carico delle parti;

§ nel nuovo testo del secondo comma è scomparso il riferimento alla prima udienza ed il divieto per l'interveniente di compiere attività già precluse alle parti viene posto senza che, almeno in apparenza, rilevi in quale momento della fase introduttiva l'intervento sia avvenuto;

§ secondo l'interpretazione seguita da buona parte della giurisprudenza, meritevole di essere condivisa, la norma fa riferimento agli atti

preclusi ad almeno una delle parti, con la conseguenza che l'attività dell'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni; di conseguenza, gli interventi "principale" e "liti consortile", con cui il terzo propone sempre una "domanda nuova", devono ritenersi ammissibili solo nel termine stabilito per la costituzione del convenuto;

§ sul punto, è noto che, a seguito della modifica del secondo comma dell'art. 167 c.p.c. (sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 238/1995, reiterato con l'art. 3 del D.L. n. 347/1995, nonché con l'art. 3 del D.L. n. 432/1995, convertito con modificazioni dalla Legge n. 534/1995 e, infine, modificato dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005), deve ritenersi che, a pena di decadenza, il convenuto debba proporre sia "le eventuali domande riconvenzionali" sia "le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio" in comparsa di risposta e, inoltre, debba anche costituirsi tempestivamente, ossia:

- almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c.;
- ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c. (cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.);

§ pertanto, con riguardo agli interventi "principale" e "liti consortile", l'art. 268, 2° comma, c.p.c. introduce una limitazione analoga a quella che l'intervento volontario incontra nel rito del lavoro ex art. 419 c.p.c., ai sensi del quale l'intervento del terzo di cui all'art. 105 c.p.c. non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, nell'evidente intento di ridurre al minimo la possibilità che il processo assuma un carattere "cumulativo", che potrebbe essere di ostacolo ad una sua pronta definizione;

§ soltanto l'intervento "adesivo" deve ritenersi ammissibile anche oltre il termine ex art. 166 c.p.c., poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167, pur doven-

do sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni (ad esempio: istruttorie) verificatesi nel frattempo;

§ in sostanza, l'intervento adesivo è l'unico realmente attuabile fino alla precisazione delle conclusioni.

-RILEVATO CHE IN TAL SENSO SI È GIÀ ESPRESSA GRAN PARTE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO:

- Tribunale Palermo, 30 marzo 2007 in *Giur. merito* 2008, 2 401 ed in *Il civilista* 2008, 9 37: "L'art. 268 comma 2 c.p.c. - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento - va letto nel senso che esso preclude non soltanto lo svolgimento di richieste istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertiva, talché non è permesso all'interveniente proporre domande nuove, non consentite alle parti originarie. Pertanto, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente (caratterizzato dall'assenza di domande giudiziali) e non quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso".
- Tribunale Bari, 17 agosto 2006 in *Giur. it.* 2007, 12 2806 ed in *Il civilista* 2008, 9 37: "Non è ammissibile l'intervento consortile del terzo quando siano già spirati i termini ex art. 167, comma 2, c.p.c., relativi alla proponibilità della domanda riconvenzionale ad opera del convenuto, poiché le preclusioni di cui all'art. 268 c.p.c. si intendono riferite anche all'attività assertiva."
- Tribunale Lucca, 27 giugno 2006, n. 1086 in *Giur. merito* 2007, 3 690 ed in *Il civilista* 2008, 9 37: "Colui che interviene in via principale o con intervento adesivo autonomo oltre l'udienza di prima comparizione subisce le stesse preclusioni delle parti originarie e, quindi, non può formulare domande autonome."
- Tribunale Salerno, sez. I, 15 giugno 2006 in *Il civilista* 2008, 9 37: "Qualora la domanda dell'interveniente sia conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, essa sarà ancora ammissibile nella prima udienza di trattazione, in quanto parimenti consentita all'attore dall'art. 183 comma 4 c.p.c., altrimenti, l'autonoma domanda dell'interveniente andrà formulata entro il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, di cui agli art. 166 e 167 c.p.c., sicché dopo l'udienza di trattazione, in ogni caso, rimarrebbe ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente".
- Tribunale Torino, sez. IV, 16 settembre 2005 in *Redazione Giuffrè* 2006: "L'intervento volontario in causa (nella fattispecie eseguito dall'INPS per surrogarsi, nei limiti dell'indennità corrisposta in forza del rapporto assicurativo, nei diritti del danneggiato verso i soggetti obbligati al risarcimento del danno) effettuato dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge processuale per la formulazione delle domande riconvenzionali (art. 166 e 167 c.p.c.) e anche dopo la scadenza dei termini fissati per la precisazione delle domande già proposte e la formulazione di domande consequenziali alle eventuali riconvenzionali (art.183 c.p.c.) non è ammissibile dal momento che la proposizione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile e che l'art. 268 c.p.c. vieta al terzo il compimento di atti non più consentiti alle altre parti; pertanto il divieto di proposizione di domande nuove, valido per le parti, è applicabile anche alla parte interveniente, per la quale la legge non consente deroga di sorta".
- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in *Giustizia a Milano* 2005, 30): "Va rilevata l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dai terzi intervenuti con comparsa di intervento depositata oltre il termine previsto dal codice di rito. Invero, l'art. 268 c.p.c. prevede che 'il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad altra parte'. Le domande proposte dai terzi intervenuti sono assimilate secondo un orientamento di legittimità consolidato - ad una domanda riconvenzionale e, pertanto, la disciplina da applicare alla fattispecie è quella di cui al combinato disposto dell'art. 166 e 167 c.p.c. comma 2 e

267 c.p.c. In base a tali disposizioni, la domanda riconvenzionale ‘a pena di decadenza’ deve venire proposta nei venti giorni precedenti la prima udienza fissata per la comparizione personale delle parti”.

- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in Redazione Giuffrè 2005): “Nel nostro ordinamento qualunque soggetto che intervenga nel processo in corso accetta il processo in ‘statu et terminis’, non rispondendo ad alcuna logica o razionalità la possibilità di far regredire il giudizio ovvero di ampliare il ‘thema decidendum’ ovvero il ‘thema probandum’ ‘ad libitum’ di quella parte che, anziché costituirsi in giudizio tempestivamente ovvero intraprendere un altro giudizio, entri spontaneamente in un processo in corso.”
- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in Giur. merito 2005, f. 1, 66): “Qualora il terzo intervenga in giudizio in via principale o litisconsortile (intervento adesivo autonomo) oltre il termine per la costituzione del convenuto, subisce le stesse preclusioni delle parti originarie e, dunque, non può proporre le proprie domande né chiamare terzi in causa, e neppure può essere rimesso in termini ex art. 184 bis c.p.c.”
- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in Giur. merito 2004, 67): “Anche per l’interveniente volontario valgono le preclusioni maturate per le parti. Il termine ultimo per proporre una domanda da parte dell’interveniente non è peraltro quello dello spirare delle preclusioni assertive di cui all’art. 183 comma 5 c.p.c., ma quello posto dagli art. 166-167 c.p.c. dei venti giorni prima dell’udienza ex art. 180 c.p.c. Pertanto l’interveniente principale può spiegare domande solo entro il termine di costituzione del convenuto; l’intervento principale posto in essere dopo tale termine si trasforma di fatto in un intervento adesivo, potendo l’interveniente solo sviluppare argomentazioni giuridiche in favore delle parti costituite ovvero capitolare prove, se i termini ex art. 184 c.p.c. non sono scaduti, per supportare determinate allegazioni delle parti costituite”.
- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in Giur. it. 2004, 575): “È inammissibile l’intervento autonomo formulato tardivamente, dopo che è scaduto il termine per la proposizione di domande riconvenzionali da parte dei convenuti”.
- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in Giur. napoletana 2002, 65): “A seguito della riforma del codice di procedura civile ad opera della l. n. 353 del 1990, l’art. 268 c.p.c. deve essere letto nel senso che il termine ultimo per la proposizione dell’intervento autonomo e principale è quello previsto per la costituzione del convenuto (o al più l’udienza di trattazione, ove la domanda proposta dall’interventore sia conseguenza delle eccezioni o delle domande riconvenzionali del convenuto), in quanto solo tale interpretazione appare conforme al principio della durata ragionevole del processo, oggi costituzionalizzato all’art. 111 cost.”
- [Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.](#) (in Giur. merito 2003, 29): “L’interventore non può svolgere attività processuali che siano già precluse a tutte le altre parti, in ciò dovendosi ricomprendere altresì le domande autonome. Ne consegue che l’interventore che sopraggiunga nel giudizio oltre il termine concesso al convenuto per svolgere domande riconvenzionali (art. 167 c.p.c.), non può proporre vere e proprie domande autonome, posto che troverebbe già sbarrata la via processuale dal maturare delle preclusioni di merito principali, rimanendo la possibilità teorica per cui l’attore sia ancora legittimato a svolgere ulteriori riconvenzionali dipendenti dalle difese del convenuto (art. 183 c.p.c.).”

- TRIBUNALE DI TORINO CON SENT. 07 GIUGNO 2000 (IN "GIUR. DI MERITO" 2001, N. 1, I, PAG. 27):  
"NEL RITO ORDINARIO CIVILE NOVELLATO L'INTERVENTORE PRINCIPALE E QUELLO LITICONSORTILE, CHE PROPONGONO SEMPRE UNA DOMANDA AUTONOMA E QUINDI NUOVA, SONO SOGGETTI ALLA STESSA PRECLUSIONE PREVISTA NEL RITO DEL LAVORO DALL'ART. 419 C.P.C., MENTRE L'INTERVENTORE ADESIVO, CHE NON PROPONE UNA DOMANDA AUTONOMA E SI LIMITA A CHIEDERE L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELLA PARTE ADIUVATA, NON È SOGGETTO AL REGIME DI PRECLUSIONE DELINEATO DAGLI ARTT. 166 E 167 CPC: SICCHÉ SOLTANTO L'INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE PUÒ ATTUARSI FINO ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI."

P.Q.M.

D I C H I A R A

inammissibile l'intervento e le domande proposte dai predetti terzi intervenuti.

F I S S A

nuova udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. a venerdì 30 novembre 2012 ore 09,00.

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei rispettivi fascicoli.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 29.10.2012

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositato in data 02 novembre 2012

\*